

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto  
N del 19/07/2019 Prot.: 0010598 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari SECONDA,  
TERZA, QUINTA e SESTA

e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 450  
Disegno di legge relativo a "ADEGUAMENTO  
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI  
DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE  
EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA  
NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E  
ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE  
REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE  
REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE  
REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE  
EUROPEA 2019)".

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera e), dello Statuto e degli articoli 124 e 125 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.


Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento le Commissioni consiliari Seconda, Terza, Quinta e Sesta esprimeranno nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il loro parere alla Prima Commissione.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA


IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il dirigente capo

Alessandro Pota



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Roberto Valente)





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 450

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 13/DDL del 12 luglio 2019)

**ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)''**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2019.

**ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)".**

*Relazione:*

**LA LEGGE REGIONALE EUROPEA**

*La Regione del Veneto, con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea) ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'UE.*

*La L.R. 26/2011 pone in capo alla Giunta regionale numerosi adempimenti ricorrenti, tra i quali quello di approvare e presentare al Consiglio regionale ogni anno un Disegno di Legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE e, contestualmente, una Relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, deve avere specifici contenuti.*

*In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 26/2011:*

- a) *il Disegno di Legge regionale europea, deve contenere:*
- *le disposizioni legislative di recepimento delle direttive UE che incidono in materie di competenza della Regione, anche modificando le leggi vigenti;*
  - *l'individuazione delle direttive UE alla cui attuazione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;*
  - *le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;*
  - *le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a procedure di infrazione;*
- b) *la Relazione al DDL deve contenere:*
- *l'illustrazione dell'articolato;*
  - *l'elenco delle direttive UE da attuare;*
  - *l'elenco delle direttive UE che non necessitano di attuazione in quanto sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi;*
  - *lo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente.*

*Il Veneto ha adottato le leggi europee per gli anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. Il 2019 è dunque il sesto anno in cui viene predisposto il disegno di legge regionale europea.*

*Al fine di agevolare le Strutture regionali nell'individuazione delle direttive UE cui dare attuazione, sono state monitorate le direttive UE pubblicate*

nel 2018, le direttive il cui termine di recepimento è previsto nel 2018 e nel 2019 nonché i decreti legislativi statali del 2018 di recepimento delle direttive segnalate.

Con nota prot. 55012 del 13/02/2019, a firma del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, è stato chiesto ai Direttori di Area e di Direzione, nonché ai Direttori di Unità Organizzativa, di voler coordinare le attività necessarie al fine di individuare:

- a) le direttive UE da recepire, incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare in via legislativa - con disposizioni quindi da inserire nel DDL - da quelle da attuare in via regolamentare o amministrativa;
- b) le direttive UE che non necessitano di attuazione, in quanto direttamente applicabili, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero esistono già provvedimenti statali di attuazione da cui la Regione non intende discostarsi.

Le Strutture sono state invitate a segnalare altresì l'esistenza di casi di probabile o accertata difformità dell'ordinamento regionale dall'ordinamento dell'UE, in relazione ai quali appaia necessario introdurre delle modifiche legislative, a seguito di intervenute sentenze della Corte di Giustizia o decisioni della Commissione Europea, oppure a seguito dell'apertura di procedure di infrazione o di casi Eu Pilot.

Sono state pertanto individuate alcune disposizioni normative, anche contenute in precedenti leggi regionali europee, per le quali, in considerazione del mutato contesto di riferimento, è emersa la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.

Si tratta in particolare:

- 1) disposizioni in materia di open data – direttiva 2013/37/UE
  - 2) disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili- direttiva 2009/28/CE;
- Inoltre, al fine di migliorare la partecipazione degli enti locali alla formazione delle politiche comunitarie e al diritto europeo, si è ritenuto opportuno intervenire integrando e rafforzando la vigente previsione contenuta nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea).

#### A) LE DIRETTIVE

##### DIRETTIVE EUROPEE DA ATTUARE IN VIA LEGISLATIVA

- 1) Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La direttiva è stata recepita con D.lgs. 18/05/2015, n. 102;
- 2) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. La direttiva è stata recepita con D.lgs. 3/03/2011, n. 28;

##### DIRETTIVE EUROPEE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

- 3) Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. La direttiva è stata recepita con D.lgs. n. 81 del 30/05/ 2018 che

*prevede un percorso per la riduzione progressiva delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e di particolato fine (PM2,5). In particolare all'art.4 prevede l'elaborazione e l'adozione dei Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che devono essere approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente all'approvazione del Programma nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto, le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche, dovranno adottare gli atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze.*

*4) Direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814. La direttiva non è stata ancora recepita dallo Stato ed è entrata in vigore l'8 aprile 2018. Tale direttiva, che revisiona il funzionamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra per il periodo 2021 – 2030, interviene a seguito dell'accordo di Parigi del 2015 e modifica la precedente direttiva 2003/87/CE. Presenta, rispetto al precedente sistema, l'innalzamento del c.d. "fattore di riduzione lineare" delle quote di emissioni annualmente messe all'asta, la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e l'aggiornamento delle regole per gli impianti "nuovi entranti" e per la concessione di finanziamenti da parte dell'UE. Sono infatti previsti l'istituzione di un fondo per l'innovazione tecnologica degli impianti e l'istituzione di un fondo per la modernizzazione dei sistemi energetici migliorandone l'efficienza. La direttiva riguarda in particolare gli impianti industriali per il settore della produzione di energia elettrica e termica. Non sono state segnalate specifiche competenze assegnate alle amministrazioni regionali. La Regione rimane in attesa del recepimento da parte dello Stato.*

*5) Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, La Direttiva è stata attuata con D.lgs. 62/2018. Le proposte di recepimento di alcune norme del D.lgs.n.62/2018 nella normativa regionale turistica, sono state oggetto di un confronto tra la Regione e le associazioni di categoria delle agenzie di viaggi del Veneto. Con parere del 10 aprile 2019 la sesta Commissione del Consiglio regionale si è espressa favorevolmente sulla proposta di DGR/CR che recepisce le norme del D.lgs.n.62/2018, con oggetto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. La Giunta regionale ha approvato la DGR 768 del 04/06/2019.*

#### **DIRETTIVE EUROPEE CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE**

*6) Direttiva di esecuzione 2018/484/UE della Commissione del 21/03/2013 che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di *Palmae* in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). La direttiva è stata recepita con Decreto ministeriale "Decreto 3 agosto 2018 di recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno*

1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151". La Regione del Veneto ha espresso, sia in sede di Comitato Fitosanitario che di Conferenza Stato-Regioni, il proprio assenso alla proposta di Decreto ministeriale.

7) Direttiva 2016/1629/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. La direttiva, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, non necessita di attuazione in quanto lo Stato, con D.lgs. 7 settembre 2018 n. 114, ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi.

## B) I REGOLAMENTI

1) Il Regolamento UE n. 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

La Regione del Veneto ha rilevato alcune criticità in merito all'art. 11, in materia di controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, dello schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018." In particolare ha individuato due problematiche, una relativa all'autorità competente sui controlli e una relativamente alle risorse per il finanziamento degli stessi ed ha fornito il proprio contributo all'approvazione da parte della Conferenza Stato -Regioni di un documento per il Governo con il quale si propongono alcune modifiche all'art. 11 del disegno di legge di delegazione europea 2018 al fine di superare le criticità sopra indicate.

## LE PROCEDURE DI INFRAZIONE CHE INTERESSANO LA REGIONE DEL VENETO

### C.1) LE ATTIVITÀ SVOLTE PER UNA PIÙ EFFICACE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

*Al fine di rendere più efficace la gestione delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot sono state prese in considerazione due esigenze:*

- a) da un lato, la necessità di un maggior coordinamento tra le diverse Strutture della Giunta regionale coinvolte, al fine di evitare il rischio di frammentazione e sovrapposizione delle competenze all'interno dell'organizzazione regionale;*
- b) dall'altro, l'esigenza di raccogliere inserirla nella documentazione relativa alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot che coinvolgono la Regione, e di un archivio creato, che consenta il monitoraggio costante delle procedure e sia volto alla conservazione di tutta la documentazione ad esse relativa.*

*a) Attività svolta per un maggior coordinamento delle strutture regionali*

*Si è ritenuto opportuno definire un modello procedimentale da seguire, si da assicurare il rispetto dei termini imposti dall'UE, evitando sovrapposizioni di competenze e garantendo altresì un adeguato flusso informativo tra le diverse Strutture regionali interessate.*

*A tale fine con l'Informativa alla Giunta regionale, adottata il 6 agosto 2013 (deliberazione n. 30/INF), sono stati delineati i principali passaggi procedurali da seguire all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale successivamente all'invio, da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, delle comunicazioni di avvio di una procedura di infrazione o di un caso Eu Pilot.*

*Con la successiva nota del 16 agosto 2013 (prot. n. 34138) integrata in data 29 gennaio 2015 (prot. n. 39047) a firma del Segretario Generale della Programmazione, tutti i Dirigenti sono stati informati in ordine alle modalità procedurali da seguire nella gestione della documentazione e delle informazioni relative alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot, in conformità a quanto stabilito con l'Informativa.*

*Ad oggi si può ritenere che le Strutture regionali operino rispettando i passaggi procedurali delineati nella circolare del 16 agosto 2013 nonché della successiva 29 gennaio 2015.*

*b) Attività svolta per semplificare ed organizzare la gestione delle procedure: la creazione dell'archivio*

*Nel corso del 2017, l'archivio creato nell'anno 2013 al fine di raccogliere tutta la documentazione inerente le contestazioni alla normativa europea-è stato implementato sia con l'inserimento di nuove pratiche, a seguito dell'apertura di nuove procedure di infrazione o di nuovi casi Eu Pilot, sia con l'inserimento di documentazione per il continuo aggiornamento della banca dati in base alle nuove informazioni pervenute.*

*L'archivio è diviso in due sezioni, al fine di consentire una gestione organica dei casi di precontenzioso con l'Unione europea.*

*Innanzitutto, è stato necessario creare un archivio storico cartaceo, in cui è stata raccolta e ordinata per numero di procedura tutta la documentazione cartacea inviata dalle Strutture che negli anni precedenti al 2012, a diverso titolo, si sono occupate di procedure di infrazione.*

*Dall'altro, si è creato un archivio - sia cartaceo che informatico - con riferimento a tutte le comunicazioni ed alla corrispondenza intervenuta negli anni in ordine alle procedure infrazione ed ai casi Eu Pilot a partire dal 2012.*

*Ciò consente di tenere monitorato lo stato di ciascuna procedura, ed i termini in scadenza (per esempio, per fornire chiarimenti e informazioni al*



Dipartimento per le Politiche Europee o per controdedurre alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea).

A differenza della raccolta in ordine cronologico (che viene creata di anno in anno), in questo archivio sono raccolti tutti i documenti relativi a ciascuna procedura di infrazione o ciascun caso Eu-Pilot, e quindi è riferito ad un arco temporale pluriennale.

#### C.2) PROCEDURE DI INFRAZIONE

La Regione del Veneto risulta ancora interessata da quattro procedure di infrazione, relative al non corretto recepimento della normativa europea a livello nazionale, riportate nella Tabella sottostante.

| <i>n. procedura</i> | Oggetto procedura  | Fase procedura   |
|---------------------|--|--|
| 2009/2034           | Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane   | Messa in mora<br>17/5/2018<br>Art. 260 TFUE                    |
| 2014/2059           | Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane  | Parere motivato<br>complementare<br>17/5/2017 Art. 258<br>TFUE |
| 2014/2147           | Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia               | Ricorso alla Corte di<br>Giustizia 17/10/2018<br>Art. 258 TFUE |
| 2015/2163           | Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat 92/43/CEE | Messa in mora<br>complementare<br>24/1/2019<br>Art. 258 TFUE   |

1. Procedura di infrazione n. 2009/2034 – riguardante la cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane  
Fase della procedura: Messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE – 17 maggio 2018.

La procedura d'infrazione riguarda gli agglomerati con carico superiore a 10.000 a.e. (abitanti equivalenti) recapitanti in area sensibile o bacino drenante

*in area sensibile. La sentenza di condanna ha interessato la Regione Veneto solo con riferimento all'agglomerato di Thiene (VI), per il mancato rispetto degli articoli 4 e 10 della Direttiva 1991/271/CEE (che dispone che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente).*

*Con la DGR n. 1955 del 23 dicembre 2015, con cui si procedeva ad una completa revisione degli agglomerati regionali, l'agglomerato di Thiene è stato suddiviso nei due agglomerati di Thiene ed Asiago serviti, rispettivamente, dagli impianti di depurazione centralizzati di Thiene-località Santo ed Asiago-Mosele.*

*Nel 2018 il MATTM (nota del 9 maggio 2018 inviata al Commissario Straordinario Unico e alle Regioni, e solo per conoscenza alla Regione Veneto) sollecita la trasmissione di documentazione, salvo che per l'agglomerato di Thiene essendo già stata inoltrata alla Commissione la documentazione utile ad attestare la raggiunta conformità alla Direttiva 1991/271/CEE.*

*Quindi il MATTM (nota del 23 maggio 2018 inviata al Commissario Straordinario Unico e alla Regione Veneto) comunica che la Commissione europea in data 17 maggio 2018 ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE avviando la fase diretta ad accertare la mancata esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia del 10 aprile 2014.*

*La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Italia, in particolare ha dichiarato:*

- per 11 agglomerati la conformità e per 14 agglomerati la non conformità (tra cui Asiago e Thiene)*
- e chiesto per tali ultimi agglomerati una relazione dettagliata, informazioni e documentazione utile a dimostrare le attività concluse e/o in essere per la risoluzione del contenzioso.*

*La Regione Veneto (nota del 12 giugno 2018) pertanto invia al MATTM informazioni aggiornate relative agli agglomerati di Thiene e Asiago ritenuti non conformi.*

*Il MATTM (nota del 30 novembre 2018 inviata al Commissario Straordinario Unico e alle Regioni, e solo per conoscenza alla Regione Veneto) ricorda che la Commissione desidera ricevere ogni 6 mesi le informazioni aggiornate sui progressi registrati in Italia nel dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia. Risulta che l'ultimo aggiornamento sui 14 agglomerati in contenzioso sia stato trasmesso dalle autorità italiane alla Commissione a luglio 2018 e che ad oggi la Commissione non si sia ancora espressa sulla valenza della documentazione ricevuta.*

*Dalla nota del MATT emerge altresì relativamente ai 14 agglomerati in contenzioso che:*

- per 5 agglomerati, (tra cui Asiago e Thiene per la Regione Veneto), il MATTM ritiene che sia già stata trasmessa la documentazione idonea ad attestare la raggiunta conformità,*
- per 9 agglomerati il MATT chiede una relazione di dettaglio, informazioni di sintesi e la documentazione utile a dimostrare le attività concluse e/o in essere per la risoluzione del contenzioso, da trasmettere entro il 21 dicembre 2018.*

*2. Procedura di infrazione n. 2014/2059 – riguardante l'attuazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane*

*Fase della procedura: Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE*

*La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 31/3/2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 1976/2011/ENVI.*

*La Commissione ha ritenuto che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva con riferimento a 880 agglomerati, aventi un carico generato maggiore di 2000 abitanti equivalenti e a 55 aree sensibili.*

*La Regione del Veneto, inizialmente coinvolta per 37 agglomerati e 3 aree sensibili, oggi risulta ancora coinvolta per 23 agglomerati e 3 aree sensibili.*

*Il MATTM (nota del 26 maggio 2017) comunica alle Regioni che la Commissione Europea, esaminata la documentazione trasmessa nel periodo tra luglio 2015 e gennaio 2017 (primo riscontro) e i successivi aggiornamenti, ha emesso in data 17 maggio 2017 un Parere Motivato Complementare (PMC), ai sensi dell'art. 258 del TFUE, che interessa la Regione del Veneto per 24 agglomerati (sui 37 originari) e 3 aree sensibili (Po -assieme a Lombardia, Piemonte e Liguria- Delta del Po e Mincio).*

*Successivamente il MATTM (nota del 9 marzo 2018), nelle more della comunicazione della Commissione su quanto inviato ad agosto 2017 dal Governo Italiano, in risposta al Parere Motivato Complementare, chiede informazioni aggiornate (entro il 20 marzo 2018) sugli agglomerati interessati dallo stesso Parere e sulle eventuali variazioni intervenute.*

*La Regione Veneto riscontra (nota del 20 marzo 2018) la richiesta evidenziando che il Comune di Sappada -all'interno del cui territorio cade interamente l'agglomerato omonimo - con la legge 5 dicembre 2017, n. 182 è stato distaccato dalla Regione Veneto ed aggregato alla Regione Friuli Venezia Giulia, con la conseguente riduzione del numero degli agglomerati che interessano la Regione del Veneto (da 24 a 23).*

*Il MATTM (nota del 19 aprile 2018), infine, (nelle more della comunicazione della Commissione) chiede il periodico aggiornamento sullo stato di conformità dei 23 agglomerati e delle 3 aree sensibili, assegnando per la trasmissione il termine del 1 giugno 2018: la Regione Veneto dà tempestivo riscontro alla richiesta (nota del 24 maggio 2018).*

*3. Procedura di infrazione n. 2014/2147 – riguardante la cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia*

*Fase della procedura: Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE, depositato 17 ottobre 2018*

*La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 10/7/2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4915/13/ENVI.*

*La Commissione ha segnalato il continuativo mancato rispetto dei valori limite di PM10 fissati dalla direttiva 2008/50/CE in 19 zone/agglomerati (13 già oggetto della archiviata procedura di infrazione n. 2008/2194 e ulteriori 6 nuove zone/agglomerati), nonché la mancata adozione e attuazione di misure*

appropriate per garantire la conformità ai valori limite di PM10 e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Con DGR n. 1500 del 16 ottobre 2018 la Regione Veneto approva le "Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici – informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza", per operare il coordinamento e ottimizzare l'efficacia delle decisioni delle Amministrazioni comunali per il contrasto all'inquinamento atmosferico.

Il MATTM (nota del 23 ottobre 2018) trasmette alle Regioni interessate (tra cui il Veneto) il ricorso presentato alla Corte di Giustizia Europea -ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del TFUE- dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana, per violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE con riferimento all'inquinante materiale particolato PM10. Chiede contestualmente alle Regioni coinvolte di inviare entro il 12 novembre 2018, termine poi prorogato al 20 novembre 2018, una relazione illustrativa con utili elementi di riscontro alle contestazioni di pertinenza regionale, al fine della presentazione della memoria difensiva da parte dello Stato.

La Regione Veneto (nota del 20 novembre 2018) trasmette al MATTM la Relazione illustrativa completa degli allegati in relazione al ricorso presentato dalla Commissione Europea e successivamente (in data 18 dicembre 2018) si svolge a Roma un incontro presso Avvocatura di Stato, con Ministero Ambiente e le Regioni interessate (tra cui il Veneto), per l'esame della memoria difensiva da presentare alla Corte di Giustizia entro il 21 gennaio 2019.

4. Procedura di infrazione n. 2015/2163 – riguardante la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e la mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat 92/43/CEE  
Fase della procedura: Messa in mora ex art. 258 TFUE

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 22/10/2015, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4999/2013/ENVI.

La Commissione ha rilevato il mancato adempimento agli obblighi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

In particolare la Commissione contesta la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (articolo 4, paragrafo 4, della direttiva) e la mancata definizione delle misure di conservazione (articolo 6, paragrafo 1).

Secondo l'articolo 4.4, la designazione di "zone speciali di conservazione" (ZSC) deve essere effettuata entro il termine massimo di sei anni dalla data in cui un sito è stato scelto quale "sito di importanza comunitaria" (SIC).

Il MATTM (nota del 17 gennaio 2018) invia lo schema di decreto per la designazione delle ZSC, chiedendo alla Regione Veneto di esprimere il proprio parere al fine del raggiungimento dell'Intesa sul decreto.

Si è reso necessario un confronto con il MATTM con riferimento alla gestione della parte di Rete Natura 2000 ricadente nel Comune di Sappada a seguito, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, del distacco dalla Regione

*Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha espresso parere favorevole sulla esclusione delle aree ricadenti nel Comune di Sappada.*

*La Regione Veneto, con DGR n. 667 del 2018 pubblicata sul BURV n. 52 del 29 maggio 2018, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada).*

*Il MATTM (in data 27 luglio 2018) adotta, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto" (quindi 96 ZSC in totale), pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.*

*Come indicato all'articolo 3 del Decreto Ministeriale, entro sei mesi dalla pubblicazione, la Regione del Veneto deve comunicare al Ministero competente il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC designate.*

### *C.3) PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2003/2077*

*La Procedura, relativa alla non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE sui rifiuti e le misure di controllo sulle discariche abusive, si è chiusa con sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 260 TFUE in fase di attuazione.*

*La Corte ha accertato che 198 discariche italiane (di cui 14 contenenti rifiuti pericolosi), ubicate in 18 Regioni, non risultavano adeguate alla normativa europea applicando allo Stato italiano la conseguente sanzione pecuniaria.*

*Per la Regione Veneto le situazioni contestate, al momento della sentenza di condanna, riguardavano nove siti relativi alle seguenti discariche (alcune in aree pubbliche, altre in aree private):*

- 1) ex discarica Val da Rio, località Borgo San Giovanni, in Comune di Chioggia (VE);*
- 2) ex discarica S. Elena di Robegano, in Comune di Salzano (VE);*
- 3) ex discarica di Via Teramo, in Comune di Mira (VE);*
- 4) area Sordon, in Comune di Venezia, all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera (sito espunto dalla procedura di infrazione con decisione della Commissione Europea SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017);*
- 5) area Malcontenta C, in Comune di Venezia, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera (sito espunto dalla procedura di infrazione di cui alla comunicazione del 26.10.2018);*
- 6) area Miatello, in Comune di Venezia, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 7) area Moranzani B, in Comune di Venezia, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 8) Cave Bertoldo - Cave Casarin a Carpenedo - Mestre - Venezia (sito espunto dalla procedura di infrazione con decisione della Commissione Europea ENV.D2/GM/vf/ ARES(2016) del 08.02.2016);*
- 9) ex discarica in località Masarole, in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) (sito espunto dalla procedura di infrazione con decisione della Commissione Europea SG-Greffe (2017) D/6030 del 18.04.2017).*

*L'incarico conferito al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, Gen. B CC Giuseppe Vadalà, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24.03.2017, è stato integrato in data 22 novembre 2017 con l'assegnazione di ulteriori 22 siti, distribuiti sul territorio nazionale (i siti del territorio veneto attribuiti al Commissario sono 5: l'ex discarica Val da Rio in Comune di Chioggia, l'ex discarica Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano, l'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira, l'area Miatello e l'area Moranzani B).*

*La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione (con nota del 12 marzo 2018) comunica che la Commissione Europea ha notificato l'ingiunzione di pagamento della sesta penalità semestrale.*

*Il MATTM (nota del 13 aprile 2018 concernente il reintegro delle somme anticipate dal MEF) convoca la Regione per una riunione volta a definire gli elementi istruttori di propria competenza, propedeutici al raggiungimento dell'Intesa prevista dall'articolo 43, comma 7, della legge 23 dicembre 2012, n. 234. Chiede altresì di fornire ogni utile elemento relativo alle attività poste in essere per le 9 discariche abusive.*

*La Regione Sardegna, in qualità di Coordinamento Regioni Commissione Ambiente ed Energia nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, convoca una riunione in videoconferenza per il giorno 23 maggio 2018 ore 10.00 per condividere una linea di azione unitaria fra le Regioni considerata la ripresa della procedura di rivalsa.*

*Successivamente la Regione del Veneto (nota del 29 maggio 2018) trasmette una relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività nei siti veneti al MATT che (e-mail 11 giugno 2018) invia la bozza del verbale dell'incontro e della griglia dei criteri da condividere, e (e-mail del 20 giugno 2018) comunica che le revisioni proposte dalla Regione Veneto sono state totalmente accettate dal MATTM e dal MEF, precisando che si era in attesa delle proposte di revisione da parte del MEF per l'invio del verbale definitivo (invio avvenuto con nota MATTM del 19.07.2018).*

*Il Commissario Straordinario (con nota del 2 novembre 2018) comunica che la Commissione Europea - DG Ambiente - ha trasmesso il 26 ottobre 2018, per il tramite della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione della PCM, la notifica dell'ingiunzione di pagamento della settima penalità semestrale, precisando l'avvenuta regolarizzazione dell'Area Malcontenta C, sita in località Malcontenta nel Comune di Venezia (rimanendo ancora non conformi 5 discariche).*

**D) L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE EUROPEA 2018 – LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N. 46 “ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE IN MATERIA DI ENERGIA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE IN MATERIA DI APPALTI, E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26.”.**

*Le Strutture regionali competenti, come richiesto espressamente, hanno comunicato quanto segue:*

*Disposizioni in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*

*L'articolo 2 della L.R. 46/2018 ha modificato l'articolo 42 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), stabilendo, tra l'altro, che la Giunta regionale adotta "provvedimenti diretti a definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (A.P.E.) resa dai soggetti certificatori" ed inoltre che "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).".*

*Risulta essere stata già elaborata una proposta di deliberazione della Giunta regionale per definire le modalità con le quali le Autorità competenti per i controlli sugli impianti termici (le Province per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti) procedono anche per i controlli della qualità degli Attestati che accertano la prestazione energetica degli edifici residenziali. Sullo schema di deliberazione dovrà essere acquisito il parere dell'Osservatorio regionale e della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, trattandosi di funzioni attribuite a Province e Comuni.*

*Disposizioni in materia di lavori pubblici*

*L'articolo 3 della L.R. 46/2018 ha introdotto una disposizione in materia di lavori pubblici intesa a semplificare e rendere più agevole l'utilizzo e la fruizione da parte degli utenti destinatari del prezario regionale, mediante la messa a disposizione dello stesso attraverso tecnologie informatiche ed elettroniche.*

*Per il reperimento delle risorse necessarie all'implementazione di siffatte innovative tecnologie, la disposizione demanda ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale il compito di definire, nell'ambito del Regolamento sul fondo incentivante, i criteri per l'utilizzo della quota parte delle risorse che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, è destinato "all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli".*

*La concreta attuazione della nuova norma regionale, pertanto, presuppone la previa emanazione da parte della giunta regionale del Regolamento sul fondo incentivante, nel cui ambito devono essere anche definiti i*

*criteri per l'utilizzo delle risorse necessarie all'attivazione delle nuove modalità di messa a disposizione del prezzario regionale, da reperire all'interno della quota del predetto fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice dei contratti.*

*L'articolo 4 della L.R. 46/2018 demanda alla Giunta regionale il compito di adottare atti di indirizzo, anche vincolanti, nei confronti dei beneficiari di contributi pubblici per la realizzazione di lavori di interesse regionale, volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure adottate nonché la coerenza con gli obiettivi strategici perseguiti attraverso il finanziamento regionale di lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale.*

*L'iter di adozione delle direttive risulta essere stato avviato: attualmente è in corso l'istruttoria preliminare da parte della competente Struttura regionale che deve valutare e verificare gli ambiti oggettivo e soggettivo di operatività del provvedimento di Giunta regionale, anche attraverso una procedura interna di condivisione e di approfondimento dei diversi aspetti che devono essere trattati e sviluppati.*

#### Disposizioni di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26

*L'articolo 5 della L.R. 46/2018 riguarda le modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 26/2011, volte a migliorare la partecipazione regionale al processo di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, mediante costituzione di Nuclei regionali di valutazione degli atti dell'UE, anche alla luce dell'esperienza di altre Regioni italiane. All'esito delle risultanze di un Gruppo di lavoro Giunta-Consiglio per l'individuazione di un possibile modello organizzativo che rafforzi il raccordo tra la partecipazione alla fase ascendente e la fase discendente del diritto e delle politiche dell'Unione europea (ad oggi si sono svolti quattro incontri (in data 25/01/2019, 29/03/2019, 12/04/2019 e 25/06/2019), sarà elaborata una proposta di deliberazione della Giunta regionale.*

*L'articolo 6 della L.R. 46/2018 codifica la prassi di utilizzare lo strumento normativo della legge regionale europea non solo per il recepimento della normativa europea ma anche per l'attuazione, in quanto già recepita dallo Stato o direttamente applicabile nell'ordinamento italiano.*

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ARTICOLATO

*Il disegno di legge è suddiviso in cinque Titoli che contengono rispettivamente:*

- disposizioni generali (Titolo I- articolo 1);*
- disposizioni in materia di open data: direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Titolo II- artt. 2, 3 e 4);*
- disposizioni in materia di energia: direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Titolo III – artt. 5, 6 e 7);*
- disposizioni di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n.26 (Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea) (Titolo IV – art - 8);*
- disposizioni finali (Titolo V- artt. 9 e 10).*



*Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale - articolo 1 (Finalità) - che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata all'obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'UE e alla normativa statale di recepimento della stessa.*

*Il Titolo II consta di tre articoli - articoli 2, 3 e 4 - di modifica della legge regionale 24 febbraio 2015, n.2 (legge regionale europea 2014) che, in attuazione della direttiva 2013/37/UE, agli articoli 15, 16 e 17 detta disposizione in materia di open data.*

*L'articolo 2, con riferimento alle modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale con D.lgs. n. 179 del 26/08/2016 che non impegnano più le P.A. a disporre con Regolamento l'esercizio della facoltà di accesso telematico nei propri siti web agli open data e il loro riutilizzo, sopprime il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24/02/2015, n. 2 (legge regionale europea 2014), facendo venire meno l'obbligo per la Regione di emanare il Regolamento.*

*L'articolo 3 abroga conseguentemente l'articolo 16 della legge regionale 24/02/2015, n. 2 che detta i principi e criteri direttivi del Regolamento.*

*L'articolo 4 dispone la soppressione, all'articolo 17 della legge regionale 24/02/2015, n. 2 (legge regionale europea 2014), del riferimento al Regolamento non emanato e previsto dal comma 5 dell'articolo 15 che viene soppresso con l'articolo 2 DDL.*

*Il Titolo III consta di tre articoli - articoli 5, 6 e 7 in materia di energia e detta disposizioni di modifica della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 (legge regionale europea 2013) che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, agli articoli 21, 22 e 23, detta disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

*L'articolo 5, anche in relazione al mutato contesto economico del settore delle fonti rinnovabili, riconduce la vigente previsione normativa, rimasta inattuata, alla consolidata prassi regionale di disciplinare i procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante deliberazioni della Giunta regionale che tengono conto della specificità dei singoli settori.*

*L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'interno dell'articolo 22 della legge regionale 7/11/2013, n. 27:*

- la modifica del comma 1, primo periodo, e l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 sono connesse e consequenziali a quella dell'articolo 4 comma 1 del presente DDL;*
- la soppressione della lettera i) del comma 1 dell'articolo 22, in quanto il riferimento di potenza indicato non è univoco per tutte le fonti di energia da rinnovabili e che trovano una disciplina differente nei provvedimenti amministrativi di settore;*
- la modifica del comma 4 dell'articolo 22, infine, è volta a fare chiarezza sull'attività di monitoraggio dei dati relativi alla concessione di autorizzazioni regionali e di trasmissione annuale dei relativi dati al Ministero dello Sviluppo Economico, attribuendo alla Giunta regionale la competenza a dettare una disciplina uniforme con proprio provvedimento.*

*L'articolo 7 , a seguito del venir meno della previsione normativa dell'emanazione di un Regolamento per la disciplina dei provvedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, abroga l'articolo 23 della legge regionale 7 novembre , n. 27 che disponeva l'abrogazione delle norme regionali in conseguenza della emanazione del Regolamento della Giunta regionale.*

*Il Titolo IV - articolo 8- dispone modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n.26 (Norme sulla partecipazione della regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea) cd legge di procedura della Regione Veneto.*

*L'articolo 8 intende favorire il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori di interesse del territorio veneto, alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea prevedendo l'obbligatorietà della loro audizione, qualora interessati da specifici provvedimenti o politiche. In particolare viene richiamato il nuovo organismo previsto dallo Statuto e costituito con la L.R. 31/2017 (CAL) e precisato che degli esiti della loro consultazione si tiene conto nella sessione europea del Consiglio regionale.*

*Infine, il Titolo V - articoli 9 e 10- detta le disposizioni finali.*

*L'articolo 9 in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 prevede che la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.*

*L'articolo 10, infine, dà atto che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.*

**ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)".**

### ***TITOLO I - Disposizioni generali.***

#### **Art. 1 -Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con la presente legge detta:

- a) disposizioni in materia di dati pubblici (cd. open data) pubblicati sul portale della Regione (direttiva 2013/37/UE);
- b) disposizioni in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE);
- c) disposizioni di modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione Europea.

---

#### **Relazione**

La proposta normativa (articolo 1 DDL) enuncia la finalità del DDL previsto dall'articolo 8 della L.R. 26/2011, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione annuale, e la successiva presentazione al Consiglio regionale, di un Disegno di Legge "Legge regionale europea" volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e, contestualmente, di una Relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, abbia alcuni specifici contenuti. Il DDL è approvato dal Consiglio regionale riunito in Sessione europea come previsto dall'articolo 6 della L.R. 26/2011.

#### **Riferimenti normativi**

Direttiva 2013/37/UE  
Direttiva 2009/28/CE  
L.R. 7 novembre 2013, n. 27  
L.R. 24 febbraio 2015, n. 2  
L.R. 25 novembre 2011, n. 26

### ***TITOLO II - Disposizioni in materia di open data.***

***Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".***

**Art. 2 -Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto**

**derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".**

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e Agenda Digitale)

#### **Relazione**

La pubblicazione e il riutilizzo dei dati pubblici (cd *Open Data*) hanno trovato il primo riconoscimento normativo a livello comunitario con la Direttiva 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che attribuisce agli Stati membri la scelta se autorizzare il riutilizzo dei dati prodotti nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali. Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", che tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, ha ribadito il principio secondo cui "La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento". Già il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (articolo 50) aveva dato un'importante spinta a favore di un'estesa applicazione del principio di accessibilità e della fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 52 prevedeva in capo alle PA l'obbligo di pubblicare nei propri siti web il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

La Direttiva 2013/37/UE, che modifica la Direttiva 2003/98/CE, ha dato ancora più risalto al principio dell'accessibilità e della fruibilità dei dati delle PA, prevedendo l'introduzione di un obbligo generalizzato per gli Stati membri di "rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva".

Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con Decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 "Attuazione della direttiva 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" e che va a modificare il Decreto legislativo n. 36/2006 di recepimento della Direttiva 2003/98/CE e il Decreto Legislativo n. 82/2005 (CAD).

In questo quadro la Regione Veneto con Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2014) è intervenuta in tema di *open data* in conformità quanto previsto nel Decreto legislativo n. 82/2005, tenendo però conto dei nuovi principi stabiliti dalla Direttiva 2013/37/UE, rinviando ad uno specifico Regolamento della Giunta regionale.

In considerazione della soppressione del comma 1 dell'articolo 52 "accesso telematico e riutilizzo dei dati" del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (da parte dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs. n. 179 del 26/08/2016), non sussiste più l'obbligo in capo alle PA di pubblicare nei propri siti web, "all'interno della sezione -Trasparenza, valutazione e merito- il catalogo dei dati. Dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio telematico e il riutilizzo".

Con la presente proposta normativa (articolo 2 DDL) si dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 15 della Legge regionale 24/02/2015 n. 2 (Legge regionale europea 2014) considerato che la prevista adozione di un Regolamento regionale è rimasta ad oggi inattuata. La Regione in materia di *open data* ha ritenuto infatti di conformare il proprio operato a quanto disposto da AGID (Agenzia Italia Digitale) nella gestione del catalogo nazionale dei "dati di tipo aperto" (inteso come strumento di riferimento per la ricerca dei *dataset* resi disponibili dalle Amministrazioni) nonché nella definizione di standard per la meta-datazione conformi a quelli europei.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 2

Art. 15 Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza dei dati pubblici (c.d. "open data"), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l'economia.

2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", promuove l'accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d'autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.

4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per disciplinare le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati nel portale della Regione dedicato agli open data.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice amministrazione digitale.

Art. 52 Accesso telematico e riutilizzo dei dati

[1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.]

Omissis.....

Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179 - Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 42 Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1 e 8 sono abrogati.

**Art. 3- Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".**

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

---

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e Agenda Digitale)

#### **Relazione**

Con la presente proposta normativa (articolo 3 DDL) si dispone l'abrogazione dell'articolo 16 della Legge regionale 24/02/2015 n. 2 (Legge regionale europea 2014) che detta principi e criteri direttivi in relazione al Regolamento non emanato e previsto dal comma 5 dell'articolo 15 che viene soppresso con l'articolo 2 DDL.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 2

Art. 16 Principi e criteri direttivi.

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, la Giunta regionale, in conformità ai principi stabiliti nella normativa europea e statale vigente, disciplina le modalità del processo di apertura dei dati, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) identificazione dei dati trattati;
- b) analisi dei dati e della possibilità della loro pubblicazione;
- c) individuazione dei dati da pubblicare e del loro livello di aggregazione;
- d) pubblicazione dei dati.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì le modalità di riutilizzo dei dati secondo i seguenti principi:

- a) cura della qualità dei dati pubblicati, con particolare riferimento alle dimensioni di accuratezza, completezza ed attualità dei dati medesimi;
- b) possibilità di riutilizzo dei dati da parte di chiunque, anche per fini commerciali, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni previste dalla normativa vigente;
- c) previsione secondo cui i dati e i documenti pubblicati nel portale regionale dedicato agli open data, senza l'indicazione di una licenza associata, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto;
- d) previsione secondo cui le eventuali licenze per il riutilizzo di dati devono imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo stesso.

3. L'avvio e lo sviluppo del processo di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni sono attuati nel rispetto dei vincoli posti dalle disponibilità del bilancio regionale.

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 le parole: "*e nel regolamento di cui all'articolo 15*" sono soppresse.

---

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e Agenda Digitale)

**Relazione**

Con la presente proposta normativa (articolo 4 DDL) si dispone la soppressione all'articolo 17 della Legge regionale 24/02/2015 n. 2 (Legge regionale europea 2014) del riferimento al Regolamento non emanato e previsto dal comma 5 dell'articolo 15 che viene soppresso con l'articolo 2 DDL.

**Riferimenti normativi**

Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 2

Art. 17 - Adeguamento della normativa.

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo e nel regolamento di cui all'articolo 15 sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.

2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

**TITOLO III - Disposizioni in materia di energia.**

*Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

*Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".*

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".**

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: "*ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la*" sono sostituite dalle seguenti: "*provvede alla*".

---

(Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia)

#### **Relazione**

La previsione dell'adozione di un Regolamento regionale che disciplini i procedimenti autorizzativi concernenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rimasta ad oggi inattuata in considerazione, da un lato, della mancata previsione a livello nazionale di ulteriori incentivi, e dunque della sostanziale perdita di attrattività economica del settore delle energie rinnovabili, e, dall'altro, della frammentazione della relativa competenza in materia che ha determinato l'approvazione, da parte della Giunta regionale, per i diversi settori di competenza regionale (impianti fotovoltaici e da fonte eolica, alimentati a biogas o biomassa e idroelettrici) specifici provvedimenti amministrativi volti a disciplinare il rilascio delle previste autorizzazioni.

Con la presente proposta normativa (articolo 5 DDL) si vuole ricondurre la vigente previsione normativa rimasta inattuata alla disciplina amministrativa vigente mediante deliberazioni della Giunta regionale che tengono conto della specificità dei singoli settori.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 07/11/2013, n. 27

Art. 21 Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", promuove il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome".

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

**Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".**

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: *"del regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli atti"*.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili."*

---

(Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia)

#### **Relazione**

Con la presente proposta normativa (articolo 6 DDL) si sopprime la previsione rimasta ad oggi inattuata di emanazione di un Regolamento della Giunta regionale sostituendola con la previsione dell'approvazione di atti amministrativi, come già avviene oggi, specifici per ogni settore interessato competente al rilascio di autorizzazioni (impianti fotovoltaici e da fonte eolica, alimentati a biogas o biomassa e idroelettrici).

Si rende pertanto necessario intervenire con piccole modifiche all'interno dell'articolo 22 della L.R. 22/2013.

La modifica del comma 1, primo periodo, e l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 sono connesse e conseguenziali a quella dell'articolo 4 del presente DDL.

La soppressione della lettera i) comma 1 dell'articolo 22, in quanto il riferimento di potenza indicato non è univoco per tutte le fonti di energia da rinnovabili e che trovano una disciplina differente nei provvedimenti amministrativi di settore.

La modifica del comma 4 dell'articolo 22, infine, è volta a fare chiarezza sull'attività di monitoraggio dei dati relativi alla concessione di autorizzazioni regionali e di trasmissione annuale dei relativi dati al Ministero dello Sviluppo Economico, attribuendo alla Giunta regionale la competenza a dettare una disciplina uniforme con proprio provvedimento.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 07/11/2013, n. 27

Art. 22 Principi e criteri direttivi

1. La Giunta regionale nell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;

c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche



rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

d) prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

e) prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;

f) prevedere che l'autorizzazione unica, che deve contenere anche l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell'impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;

g) disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

h) disciplinare l'impegno del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

i) disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;

j) disciplinare i tempi per l'attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;

k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

2. L'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

3. La disciplina del regolamento di cui all'articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l'applicazione della nuova disciplina.

4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di propria competenza nonché copia dei provvedimenti di diniego.

**Art 7 - Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".**

1. L'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

---

(Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia)

**Relazione**

Al venir meno della previsione normativa dell'emanazione di un Regolamento per la disciplina dei provvedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, deve necessariamente conseguire il venir meno della previsione di una graduale abrogazione della normativa regionale vigente il cui contenuto sarebbe confluito all'interno del Regolamento.

Con la presente proposta normativa (articolo 7 DDL) pertanto si abroga l'articolo 23 della legge regionale 7 novembre , n. 27 che disponeva l'abrogazione delle norme regionali in conseguenza della emanazione del Regolamento della Giunta regionale.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 07/11/2013, n. 27

Art. 23 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto";
- b) la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili";
- c) l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

### ***TITOLO IV – Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea.***

#### **Art. 8 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 le parole: "*possono essere*" sono sostituite dalla seguente: "*sono*".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 sono aggiunte le parole: "*, anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea*".

---

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Unità Organizzativa Riforme istituzionali e Processi di delega)

#### **Relazione**

Con la presente proposta normativa (articolo 8 DDL) si intende favorire il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori di interesse del territorio veneto alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea prevedendo l'obbligatorietà della loro audizione, qualora interessati da specifici provvedimenti o politiche. In particolare si prevede espressamente che degli esiti della loro consultazione si tenga conto nella sessione europea.

#### **Riferimenti normativi**

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26

Art. 6 Sessione europea del Consiglio regionale.

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno (5);
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

### **TITOLO V - Disposizioni finali**

#### **Art. 9 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

---

#### **Relazione**

La disposizione (articolo 9 DDL), in conformità a quanto disposto espressamente sia dalla normativa regionale (articolo 8 della L.R. n. 26/2011) che dalla normativa statale (articolo 40 della legge n. 234/2012) prevede che, una volta approvata, la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

#### **Riferimenti normativi**

L.R. 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea)

(omissis)

#### **Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

---

#### **Relazione**

La disposizione (articolo 10 DDL) attesta che le previsioni del DDL non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <i>TITOLO I - Disposizioni generali</i> .....   | 16 |
| Art. 1 -Finalità.....   | 16 |
| <i>TITOLO II - Disposizioni in materia di open data</i> .....   | 16 |
| <i>Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".</i> | 16 |
| Art. 2 -Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".   | 16 |
| Art. 3- Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".  | 18 |
| Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".  | 19 |
| <i>TITOLO III - Disposizioni in materia di energia</i> .....  | 19 |
| <i>Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> .....  | 19 |
| <i>Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".</i>   | 19 |
| Art. 5 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".  | 20 |
| Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva   |    |

|  |    |
|--|----|
| 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”. .....  | 21 |
| Art 7 - Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”. ..... | 22 |
| <i>TITOLO IV – Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l’Unione Europea</i> .....  | 23 |
| Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”. .....  | 23 |
| <i>TITOLO V - Disposizioni finali</i> .....  | 24 |
| Art. 9 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. .   | 24 |

**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**COSTITUZIONE ITALIANA**

**Articolo 117 (1) (2)**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

-----  
(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;  
urbanistica;  
turismo ed industria alberghiera;  
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
navigazione e porti lacuali;  
acque minerali e termali;  
cave e torbiere;  
caccia;  
pesca nelle acque interne;  
agricoltura e foreste;  
artigianato;  
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

### **Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)**

**NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA**

#### **Art. 8 - La legge regionale europea. (1)**

1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che:



a) recepisce e attua (2) gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

(3)

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee. (4)

-----  
(1) In applicazione di tale articolo vedi le leggi regionali europee 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018, rispettivamente legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 , legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 , legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 e legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 e legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 .

(2) Comma così modificato da comma 1 articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 che ha inserito dopo la parola "recepisce" le parole "e attua".

(3) Comma così modificato da comma 1 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha inserito dopo le parole “è trasmessa” le parole “immediatamente per posta certificata” e ha sostituito la parola “comunitarie” con la parola “europee”.

(4) Comma aggiunto da comma 2 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .

**Direttiva 26/06/2013, n. 2013/37/UE**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE).

-----  
Pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.

**Direttiva 23/04/2009, n. 2009/28/CE**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

-----  
Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140

Per quanto concerne ai diversi articoli del progetto di legge, si rinvia ai relativi specifici, riferimenti normativi.